

- per quanto necessario, annullare la decisione 22 luglio 2010 con la quale si respinge il reclamo della ricorrente e la decisione 27 settembre 2010 con la quale si respinge la domanda di riesame e la domanda integrativa del reclamo;
- condannare la convenuta a risarcire i danni materiali subiti dalla ricorrente corrispondenti alla differenza tra la sua attuale retribuzione e quella che spetta ad un AST4, fino all'età della pensione, ivi comprese le indennità e la compensazione dei diritti a pensione;
- condannare la convenuta a risarcire il danno morale subito dalla ricorrente stimato ex aequo et bono a EUR 10 000;

- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

—————

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 novembre 2010 — Vereecken/Commissione

(Causa F-17/06) ⁽¹⁾

(2011/C 13/89)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

—————

⁽¹⁾ GU C 96 del 22.4.2006, pag. 39.